

Scarcerazioni facili o coscienza collettiva? Una critica garantista dell'antimafia tradizionale

Vincenzo SCALIA*
Università degli Studi di Firenze

ABSTRACT: The problematic health situation created by COVID-19 outbreak has had implications also on the penal systems. In Italy, the release of inmates who could be entitled of anticipated liberation has been suggested as a means to reduce overcrowding. However, part of public opinion protested against the liberation of inmates sentenced for mafia-related crimes. This article offers a critical examination of these facts, by focusing on the moral entrepreneurship of the anti-mafia movement that instrumentally uses the concept of 'legality' to build academic, journalistic and political careers at expenses of the rights of inmates

1. Introduzione

La crisi innescata dall'emergenza COVID si è ripercossa anche sulla sfera penitenziaria, provocando, nel marzo del 2020, diversi episodi di malcontento in vari istituti di pena sparsi per il territorio nazionale. Alla repressione che ne è seguita, si è accompagnata una mobilitazione mediatica diffusa, che ha associato le sollevazioni ad un'azione di etero direzione da parte della criminalità organizzata, ispirando così una stretta sui benefici a cui i detenuti condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso avrebbero diritto per legge¹.

* Contatto: Vincenzo SCALIA | vincenzo.scalia@unifi.it

¹ Cfr. La Repubblica, 4 giugno 2020, consultabile al sito: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/04/news/mafiosi_scarcerati_la_funzionaria_che_ha_firmato_di_routine_finisce_sul_banco_degli_imputati-258397672/.



Settori dell'associazionismo antimafia si sono mobilitati contro quelle che considerano 'scarcerazioni facili', trovando la sponda del conduttore televisivo Massimo Giletti, su cui si sarebbe espresso il boss di Cosa Nostra² Filippo Graviano. Le affermazioni di quest'ultimo sono state considerate alla stregua di minacce, fino al punto da convincere la polizia ad assegnare una scorta al conduttore televisivo. Questo episodio è stato letto, da parte dell'opinione pubblica più favorevole al mantenimento delle misure di emergenza contro la criminalità organizzata, come la riprova dell'egemonia che le mafie eserciterebbero all'interno dell'universo carcerario, fino al punto di spingere il Ministro della Giustizia a firmare un decreto contro le 'scarcerazioni facili'³.

Questo contributo vuole essere una riflessione in merito allo stretto legame che sussiste, ormai da un trentennio, tra il movimento, le politiche e i discorsi sull'antimafia da un lato e il giustizialismo penale dall'altro. A partire dalle emergenze come il collante della politica e della società italiana, si proverà ad esaminare il rapporto tra antimafia e giustizialismo cercando di mostrare come le misure di emergenza, a partire dal 41-*bis* e dall'ergastolo ostativo, oltre a non essere efficaci sul piano della lotta alle organizzazioni criminali, sortiscano il duplice effetto sia di creare una coorte di imprenditori morali⁴ che di riprodurre le violazioni dei diritti umani che il giustizialismo comporta, sia direttamente, verso i condannati al 41-*bis*, sia indirettamente, verso i detenuti. In particolare, il discorso verterà sui processi di costruzione sociale dell'antimafia⁵ in relazione alla penalità, utilizzato come strumento di coesione sociale attraverso il ricorso alla coscienza collettiva, così come analizzato da Emile Durkheim⁶.

Nelle conclusioni, si proverà a riaffermare il nesso tra efficienza e rispetto dei diritti fondamentali come fondamento degli Stati di diritto⁷, e alla necessità di un cambiamento

² Cfr. Il Fatto Quotidiano, 10 agosto 2020, consultabile al sito: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/10/massimo-giletti-sotto-scorta-dopo-le-minacce-del-boss-filippo-graviano-dal-carcere/5895486/>.

³ Cfr. La Repubblica, 5 agosto 2020, consultabile al sito: https://www.repubblica.it/politica/2020/09/30/news/bonafede_carceri_boss-268966929/.

⁴ H. Becker (1963) *Outsiders*, Glencoe, Free Press.

⁵ P. Berger, T. Luckmann (1978) *La Realtà come Costruzione Sociale*, Bologna, Il Mulino.

⁶ E. Durkheim (1971) *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Edizioni di Comunità.

⁷ L. Ferrajoli (1989) *Diritto e Ragione*, Roma-Bari, Laterza.



sociale che vada al di là dell'irrogazione di misure repressive come mezzo di contrasto alla criminalità organizzata.

2. Le emergenze e la mafia 'tardiva'

Giorgio Agamben⁸ assimila la categoria di emergenza a quella di stato di eccezione delineata da Carl Schmitt⁹, vale a dire come una sospensione delle garanzie costituzionali in favore di un accentramento dei poteri decisionali nelle mani del sovrano. Ne consegue una drastica limitazione delle libertà fondamentali, o, quantomeno, si crea una condizione di squilibrio all'interno delle garanzie dello Stato di diritto. La creazione delle emergenze si inquadra all'interno della conflittualità politica. In seguito alle problematiche delineate da un fenomeno sociale, alcuni gruppi in grado di mobilitare risorse materiali e simboliche definiscono il fenomeno come emergenza, fino ad evocare l'adozione di misure contenitive, che vengono puntualmente irrogate in seguito a fatti che esercitano un forte impatto emotivo sull'opinione pubblica. Le misure di solito adottate sortiscono l'effetto di spostare o rimuovere il problema, fino all'insorgere di un'altra emergenza.

Nel caso italiano, dal dopoguerra in poi ci troviamo costantemente di fronte ad una creazione costante di squilibri tra la cornice costituzionale e le legislazioni speciali varate per fare fronte alle emergenze, dietro le quali si celano trasformazioni sociali che la sfera politica si rivela incapace di governare attraverso l'utilizzo degli strumenti ordinari. Fu così tra il dopoguerra e gli anni Settanta, quando, sull'onda della guerra fredda, la Costituzione repubblicana appena varata dovette convivere con l'apparato di Stato e legislativo ereditati dal regime fascista¹⁰, oltre a rallentare l'istituzione del decentramento amministrativo o di organi come la Consulta. Gli anni Settanta videro un alternarsi tra riforme ed emergenze. Da un lato la riforma del diritto di famiglia, l'introduzione dell'aborto e del divorzio, la chiusura

⁸ G. Agamben (2020) *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Roma, Quodlibet.

⁹ C. Schmitt (1984) *Le categorie del politico*, Bologna, Il Mulino.

¹⁰ Si vedano in proposito M. Franzinelli (2016) *L'amnistia Togliatti*, Milano, Feltrinelli; D. Della Porta, H. Reiter (2003) *Polizia e Protesta*, Bologna, Il Mulino; P. Ginsborg (1992) *Storia d'Italia 1943-1989*, Torino, Einaudi.



dei manicomi, la riforma penitenziaria del 1975, la riforma del diritto minorile, oltre allo Statuto dei lavoratori, segnarono significativi passi in avanti verso l'implementazione dei diritti fondamentali. Il contrappeso di soggettività libertarie, di istanze radicali, di rivendicazioni sociali avanzate, riuscì a stemperare la gestione emergenziale della vita pubblica, e a porre sul tavolo questioni rilevanti come l'emancipazione femminile. Dall'altro lato però, anche in seguito alla crisi economica del 1973, alla cesura tra i movimenti e i partiti storici, le tensioni sociali si fecero più acute. Il loro evolversi verso manifestazioni estreme diede vita ad una contrapposizione a partire della quale vennero varati provvedimenti restrittivi in termini di ordine pubblico, come la Legge Reale (1975)¹¹, che aumentava i poteri delle forze di polizia, la legge Cossiga del 1982, che introduceva la legislazione premiale per i collaboratori di giustizia, oltre ad una serie di leggi introdotte all'indomani della tragica conclusione del rapimento di Aldo Moro, che riducevano sensibilmente i diritti degli imputati¹².

La fine dell'emergenza terrorismo, non senza alcuni strascichi problematici, per esempio relativi all'uso della tortura nei confronti dei militanti delle formazioni armate¹³, creò lo spazio per una nuova emergenza. Esauritesi le tensioni sociali, l'attenzione si volse verso le organizzazioni criminali, in particolare verso Cosa Nostra, ovvero la mafia siciliana. Alla costruzione di questo nuovo spazio emergenziale, si approda senza il contrappeso di movimenti che ne stemperino la portata che, a lungo termine, si tradurrà nell'implementazione di politiche autoritarie e nella produzione di imprenditorialità morale legata all'antimafia. La sconfitta del movimento operaio dopo i 35 giorni di Mirafiori del 1980¹⁴, l'evaporazione dei movimenti degli anni precedenti in piccoli gruppi, la diffusione dell'eroina, svuotano l'arena pubblica di nuove potenziali soggettività, mentre la questione mafiosa si fa strada come nuova emergenza.

La mafia, intesa come la criminalità organizzata siciliana, diventa un'emergenza oltre cento anni dopo dall'unità nazionale. Il problema viene declinato e affrontato principalmente

¹¹ P. Moroni, N. Balestrini (1998) *L'orda d'oro*, Milano, Feltrinelli.

¹² D. Della Porta (1993) "Le Brigate Rosse", in *Annali della Storia d'Italia*, Torino, Einaudi.

¹³ G. Pette (1994) *La mappa perduta, Vol. I*, Roma, Sensibili alle Foglie; P. Gonnella (2013) *La Tortura in Italia*, Roma, Derive Approdi.

¹⁴ G. Polo-G. Sabattini (1993) *Restaurazione all'Italiana*, Roma, Manifestolibri.



come questione di ordine pubblico e attraverso il varo di provvedimenti repressivi, che, oltre ad ignorare, come si vedrà, il carattere polimorfo delle organizzazioni criminali, non affronta le questioni relative all'organizzazione sociale e ai rapporti economici che sussistono nelle zone cosiddette tradizionali¹⁵ di origine e di radicamento della criminalità organizzata.

3. Mafie e corruzione. Le nuove emergenze e il securitarismo

Il 30 gennaio del 1992, la Corte di Cassazione conferma le condanne del Maxiprocesso contro Cosa Nostra celebratosi tra il 1986 ed il 1987. Per la prima volta, dall'unità d'Italia, una sentenza sancisce ufficialmente l'esistenza di una organizzazione criminale. La sentenza della Cassazione, tuttavia, è destinata ad innescare dei processi di sconvolgimento degli equilibri politici esistenti, in quanto, poche settimane dopo, con lo scoppio dello scandalo di 'Tangentopoli', legato alla corruzione politica¹⁶, la Repubblica Italiana attraversa la più grave crisi di legittimità del dopoguerra. I partiti cardine della coalizione di governo, la DC e il PSI, si disfano sotto l'azione della magistratura, mentre il 31 maggio e il 19 luglio 1992, nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio, rimangono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati più in vista nelle inchieste contro la criminalità organizzata siciliana. Alcuni pubblicisti¹⁷ collocano in quel periodo controverso la stipula di un accordo informale tra stato e mafia siciliana, da cui si sarebbero prodotti gli equilibri politici che avrebbero dato vita alla seconda repubblica. In realtà, sull'onda delle stragi, di Tangentopoli e degli attentati del 1993 a Firenze, Roma e Milano, si crea un corto circuito tra attività eversive, domanda di sicurezza e risposta repressiva, che inaugurerà il varo di alcuni provvedimenti restrittivi (Figura 1): viene inasprito il 41-bis, la possibilità di varare provvedimenti amnistiali viene subordinata al raggiungimento di una maggioranza parlamentare di quattro quinti, viene perfezionata la categoria di concorso esterno in associazione mafiosa per inquadrare sul piano penale i

¹⁵ R. Sciarrone (2006) *Mafie vecchie, mafie nuove*, Roma, Donzelli.

¹⁶ D. Nelken (2002) *Tangentopoli*, in M. Barbagli, U. Gatti (a cura di) *La criminalità in Italia*, pp. 54-72, Bologna, Il Mulino.

¹⁷ M. Torrealta (2002) *La Trattativa*, Milano, Rizzoli.



rapporti tra criminalità organizzata e politica. Inoltre, l'articolo 4-*bis*, introdotto con la legge 152 del 1991, viene ulteriormente inasprito col provvedimento legislativo 356 del 1992, che istituì l'ergastolo ostativo. Inizialmente, Giovanni Falcone, nel suo ruolo di Direttore degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, aveva promosso l'introduzione del 4-*bis* come incentivo alla collaborazione degli imputati nei processi alla criminalità organizzata. In seguito alla strage di Capaci, le finalità dell'articolo vengono stravolte, in quanto la modifica introdotta subordina la concessione dei benefici di legge soltanto per gli ergastolani che accettano di intraprendere il percorso di collaboratori di giustizia. In questo contesto, si rafforza la centralità della magistratura, che diventa da quel momento in poi il vero e proprio convitato di pietra della politica italiana.



Figura 1

Al di là delle manovre che sono state condotte (o meno) dietro le quinte, è evidente che il biennio compreso tra Tangentopoli e le elezioni del 27 marzo 1994, instaurano un nuovo paradigma emergenziale. La categoria della sicurezza assume ad un ruolo egemone nell'agenda politica, articolandosi nella triplice direzione della corruzione, della criminalità organizzata, della questione migratoria. È a partire degli anni Novanta che il numero dei detenuti cresce in misura esponenziale, fino a raggiungere le 67.000 unità rispetto alle 25.000 del 1990¹⁸.

Il governo delle questioni sociali trova nell'utilizzo della risorsa penale la sua risposta immediata, calibrata sulle diverse gradazioni della criminalità, dai crimini di strada a quelli dei colletti bianchi. Alla destrutturazione dell'ordine sociale fondato sulla grande industria, al

¹⁸ S. Anastasia, P. Gonnella (2002) (a cura di) *Le nostre prigioni*, Roma, Carocci.

declino economico accentuatosi negli anni Novanta¹⁹, piuttosto che con lo sviluppo di politiche economiche alternative, si preferisce rispondere con l'individuazione dei capri espiatori e la creazione di schemi binari, che sfociano nel populismo securitario e penale attuale.

Mentre sul piano dell'immaginario collettivo proliferano i programmi televisivi imperniati sulle vicende di magistrati e poliziotti, i programmi di informazione fanno della corruzione e della criminalità organizzata l'oggetto principale del loro interesse, con lo scopo di accrescere gli indici di gradimento. Attraverso lo strumento televisivo si ottiene una osmosi mediatica, composta da giornalisti, attivisti, prodotti mediatici, conduttori televisivi, magistrati, i cui ruoli spesso si sovrappongono in nome della lotta al malaffare e alla criminalità organizzata²⁰. Il canovaccio è sempre improntato al sensazionalismo, da cui consegue una rappresentazione manichea del mondo, con il male che può essere sconfitto soltanto attraverso il perseguimento di una 'legalità' che consiste nell'aumento dei poteri repressivi e investigativi di forze dell'ordine e di magistratura, necessario per smantellare l'intreccio quasi perverso tra malaffare, politica, imprenditoria e criminalità organizzata. All'interno di questo schema, lo spazio per analisi alternative, per esempio per esplorare la relazione tra mafie e proibizionismo, o per misurare l'efficacia delle misure antimafia di volta in volta prese, è del tutto inesistente, e le poche voci critiche vengono accusate di essere lassisti, filo-mafiosi, o di infangare la memoria delle vittime della mafia. Queste critiche spesso rifuggono il confronto con la realtà anche per preservare un ventaglio di professionalità diffuse che si sono costruite e strutturate nel corso degli anni nella sfera dell'antimafia: associazionismo, accademia, mondo della politica, ne sono parte integrante. In particolare, si adotta l'atteggiamento strumentale di trincerarsi dietro i nomi di Falcone, di Borsellino e delle vittime della criminalità organizzata, pretendendo di essere i continuatori della loro opera e del loro approccio, molto spesso in maniera inappropriata. Nella prossima

¹⁹ L. Gallino (2003) *La scomparsa dell'Italia industriale*, Torino, Einaudi.

²⁰ Il caso di Roberto Saviano, forse, è il più famoso di tutti. Si veda in proposito il libro di A. Dal Lago (2009) *Eroi di carta*, Roma, Manifestolibri.



sezione andremo ad approfondire questo aspetto, con riferimento al 41-*bis* e all'ergastolo ostativo.

4. Art. 41-*bis* ed ergastolo ostativo alla prova del COVID-19: tra efficacia e diritti

La vulgata anti-mafiosa²¹ si fonda sull'assunto che, dal momento che l'Italia si trova intrappolata nella morsa di un'alleanza occulta tra politica corrotta, imprenditoria collusa e criminalità organizzata, dalla quale scaturisce un'emergenza che richiede l'implementazione di misure repressive di particolare severità. Il 41-*bis* e il 4-*bis*, per i fautori di questa linea, rappresentano delle vere e proprie perle da incastonare all'interno della retorica Stato/antistato, a partire dalle quali rinforzare la catena della legalità. In particolare, l'antimafia tradizionale, fa leva sulle stragi mafiose e sul fatto che fosse stato Falcone stesso a promuovere l'implementazione del 4-*bis*. I presupposti sono del tutto fallaci, in quanto il magistrato palermitano faceva dello scetticismo la propria cifra operativa²², ma, soprattutto, aveva introdotto il 4-*bis*, come già discusso, non con finalità intimidatorie, ancorché contrastanti con l'articolo 27 della Costituzione, bensì con lo scopo di incentivare la collaborazione della giustizia. Questo articolo, insieme al 41-*bis*, merita di essere discusso approfonditamente. Alla luce delle rimostranze ricevute dall'Italia in relazione all'utilizzo del 41-*bis*²³, nonché ad un confronto con la situazione attuale, alcune riflessioni critiche vanno necessariamente intraprese.

In primo luogo, l'utilizzo del 41-*bis* non ha portato a una sconfitta, o a un ridimensionamento, delle organizzazioni criminali. Se da un lato è vero, come affermano i

²¹ P. Gomez, M. Travaglio (2001) *L'odore dei soldi*, Roma, Editori Riuniti, costituisce un esempio di questo genere politico-letterario.

²² Famose le sue battute sul terzo livello: "se esistesse, basterebbe James Bond a togliercelo", e sugli avvisi di garanzia: "non si può tirare una coltellata tanto per". Si veda G. Bianconi (2017) *L'assedio. Troppi nemici intorno a Giovanni Falcone*, Torino, Einaudi.

²³ Parlamento Europeo (2003) Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI), consultabile al sito: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2004-0094_IT.html?redirect.



più autorevoli organi investigativi, che Cosa Nostra siciliana ha subito un ridimensionamento²⁴, dall'altro lato si parla sempre più della Ndrangheta calabrese e della Camorra campana come le organizzazioni criminali più aggressive del momento. Questo mutamento degli attori criminali più pericoli dovrebbe quantomeno indurre a un riesame delle misure di contrasto. Le organizzazioni criminali italiane denotano origini e sviluppi diversi, e la criminalità organizzata siciliana, vera e propria industria della violenza della classe media²⁵, rappresenta tra di esse una, ancorché significativa, eccezione. Rapporti molto stretti con imprenditoria e politica e protezioni internazionali si inscrivono infatti nelle peculiarità del contesto siciliano, e, in particolare, nelle condizioni del dopoguerra. Venute meno queste condizioni, sarebbe necessario porsi il problema se le misure prese per contrastarla siano efficaci o meno contro un fenomeno che oggi si connota in termini del tutto diversi.

In secondo luogo, l'esercizio della legalità in uno Stato che si definisce di diritto, deve necessariamente manifestarsi sia all'interno della cornice costituzionale, che a partire dalle prerogative di cui sono investite le singole istituzioni.

Riguardo al 41-bis può essere assunta come emblematica la sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari il 23 aprile 2020: essa rappresenta una cartina di tornasole dell'implementazione delle politiche penali²⁶ di cui bisognerebbe tenere conto. Il detenuto D, condannato a venti anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo camorristico, detenuto presso il carcere di Sassari, all'inizio della pandemia presenta istanza di differimento della pena, motivandolo con le sue condizioni di salute critiche e col rischio di aggravamento in seguito allo scoppio della pandemia²⁷. Il detenuto, già in condizioni di salute critiche in seguito a un intervento, paventa il rischio che, in seguito allo scoppio della pandemia, le sue condizioni di salute possano essere sottoposte a un serio rischio di deteriorarsi. Inoltre sussiste il problema relativo all'interruzione della terapia anche all'esterno, in seguito alla riconversione dei reparti ospedalieri in reparti COVID nel

²⁴ Come si evince dalle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia, consultabili al sito: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>.

²⁵ L. Franchetti, S. Sonnino (1876) *Inchiesta sulla Sicilia*, Firenze, Vallecchi.

²⁶ Tribunale di Sassari, r.o.115, 23/04/2020.

²⁷ *Ivi*, p. 3.



nosocomio della città sarda, che rendono difficile il proseguimento delle cure. Sono queste motivazioni, insieme all'approssimarsi della data della scarcerazione, a spingere D ad inoltrare domanda di differimento della pena. L'esito della questione, se si segue il principio della legalità e dei diritti dei detenuti, sembrerebbe essere scontato, con la necessità di tutelare la salute del detenuto, in un contesto personale caratterizzato da condizioni critiche, e le problematiche sollevate dalla pandemia. Non a caso, lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella circolare del 21/3, aveva chiesto che si individuassero i detenuti che versavano nelle condizioni di salute più a rischio, allo scopo di considerare un differimento della detenzione, una richiesta che valeva anche per i detenuti in regime di 41-*bis*. La sentenza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari accoglie la richiesta del detenuto, facendo leva sul diritto alla salute, una prerogativa garantita costituzionalmente a tutti i cittadini, e che la riforma introdotta dalla legge 230/99, equiparando la sanità penitenziaria a quella nazionale, ha reso fruibile in egual misura anche ai detenuti. I magistrati sassaresi si muovono all'interno dell'alveo costituzionale, nella misura in cui coniugano l'articolo 27 della Carta (funzione risocializzante della pena) con l'articolo 32 (diritto alla salute).

5. Comunità di complici e imprenditoria morale. Il caso Giletti

Considerazioni analoghe si possono fare sull'ergastolo ostativo. Introdotto nel 1991, modificato nel 1992, viene considerato un istituto fondamentale ai fini della lotta alla criminalità organizzata. Secondo l'ordinanza 97/2021²⁸, i condannati all'ergastolo ostativo costituiscono la schiacciante maggioranza di chi sconta la sentenza a vita, in ragione di 1271 su 1800, ovvero oltre i due terzi del totale. Malgrado da vasti settori del mondo anti-mafia, che comprendono associazionismo, settori della magistratura, esponenti delle forze politiche, familiari delle vittime, da anni si equipari l'abolizione dell'ergastolo ostativo ad un

²⁸ Corte Costituzionale, Ordinanza dell'11 maggio 2021, n. 97.



atteggiamento lassista nei confronti delle organizzazioni criminali²⁹, le decisioni della giurisprudenza vanno in altra direzione. Il 13 giugno 2019, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), accogliendo il ricorso di un detenuto, ha messo in rilievo alcune contraddizioni insite nell'ergastolo ostativo: in primo luogo, viene messa in dubbio la sincerità della collaborazione³⁰, ottenuta non in seguito all'obiettivo da parte del detenuto di ravvedersi, ma con lo scopo strumentale di potere accedere ai benefici previsti dalla legge. Inoltre, la scelta di collaborare, potrebbe costituire un pericolo per i familiari del detenuto, che andrebbero soggetti a potenziali ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali. Infine, la CEDU, sottolinea un altro aspetto, che riecheggia anche nell'ordinanza n. 97/2021 della Consulta. Si tratta della correlazione lineare tra ravvedimento e pentimento, dal momento che “una revisione critica del comportamento criminale”³¹ rappresenta un aspetto distinto dalla collaborazione di giustizia. I condannati per reati di mafia, quindi, possono scegliere di abbandonare i valori, gli scopi e gli stili di vita connessi alla loro appartenenza all'organizzazione criminale senza per questo dichiarare alla magistratura quanto conoscono delle responsabilità penali di altri membri della stessa. Questa impostazione rappresenta un punto di rottura significativo con l'idea che sottende all'applicazione della giustizia penale in Italia in relazione al ruolo dei collaboratori di giustizia. Fin dagli anni Settanta, quando la sub-cultura cattolica, di concerto con la necessità di contrastare le organizzazioni armate, ispirò la legislazione premiale, imperniata sui cosiddetti ‘pentiti’, la correlazione tra abbandono dell'organizzazione e denuncia degli ex sodali è sempre stata data per scontata. Non importano le potenzialità strumentali che reca, oltre che delle disparità di trattamento che ne conseguono a livello di sistema penale. La sentenza della CEDU, unita all'ordinanza della Corte Costituzionale, potrebbe finalmente fornire lo spunto per operare una riforma della procedura penale più orientata ai diritti e alle garanzie.

²⁹ Cfr. Antimafia Duemila, 9 ottobre 2019, consultabile al sito <https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/76066-gratteri-su-ergastolo-ostativo-sentenza-devastante-buttiamo-150-anni-di-antimafia.html>; Il Fatto Quotidiano, 24 marzo 2021, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/24/ergastolo-ostativo-maria-falcone-non-indebolire-norme-costate-sangue-salvatore-borsellino-cosi-e-una-resa-alla-mafia/6144597/>.

³⁰ CEDU, sentenza 13/06/2019, *Viola vs. Italy*, p.3.

³¹ Corte Costituzionale, cit., p. 5.



Nel contesto italiano, il populismo penale si manifesta anche attraverso lo scavalco delle procedure di legge e dei diritti dei detenuti, finanche della Costituzione, dal momento che il 41-*bis* costituisce uno dei principali totem attorno al quale da circa trent'anni si celebra il 'rito della legalità', inteso come il varo e l'implementazione di provvedimenti spiccatamente repressivi e lesivi della legalità. La stessa dinamica si era innescata anche in occasione della richiesta di differimento di pena presentata dai vecchi boss corleonesi Bernardo Provenzano e Salvatore Riina, oramai in fin di vita, attorno alle quali si era scatenata la canea giustizialista, spingendo i magistrati di sorveglianza a rifiutare il differimento della pena. Le motivazioni della continuata pericolosità sociale si erano in quella occasione combinate con la spinta punitivista proveniente da vaste parti dell'opinione pubblica. Per quanto efferati fossero stati i crimini commessi da Riina e Provenzano, la loro condizione di malati terminali era comunque compatibile con la richiesta di differimento della pena da loro inoltrata a mezzo dei loro legali. Anche nel caso del camorrista Pasquale Zagaria³², scarcerato per motivi di salute il 25 aprile 2020, può essere adottata la stessa impostazione. Il Tribunale di Sorveglianza, a differenza di quanto avvenuto con Riina e Provenzano, aveva concesso il differimento della pena. Anche in questo caso, come avvenuto a Sassari, si erano valutate le condizioni di salute e il contesto pandemico, coi magistrati ad applicare le leggi dello Stato di diritto. La vicenda ha sortito invece l'effetto di scatenare la reazione di quell'imprenditoria morale che fa del populismo penale la propria cifra. Il presentatore televisivo Massimo Giletti, nel corso del programma televisivo da lui condotto, ha dichiarato di vergognarsi di essere cittadino italiano per via della scarcerazione di Zagaria, iniziando una campagna mediatica contro le scarcerazioni dei detenuti, arrivando a chiedere conto all'allora Guardasigilli dell'operato della magistratura di sorveglianza, e proseguendo fino a montare, nelle puntate successive, una campagna contro le scarcerazioni facili dietro le quali ci sarebbe stata la mano delle mafie, pronte a fomentare le rivolte negli istituti di pena per favorire i loro scopi³³. Il Guardasigilli fece propria la campagna lanciata dal presentatore

³² Cfr. Il Mattino, 27 aprile 2020, consultabile al sito: https://www.ilmattino.it/spettacoli/televisione/massimo_giletti_non_e_l_arena_zagaria_boss_scarcerato_oggi-5195310.html.

³³ Cfr. La7, 3 maggio 2020, consultabile al sito: <https://www.la7.it/nonelarena/video/scarcerazioni-boss-giletti-rispetto-tutti-ma-ci-scordiamo-i-diritti-delle-vittime-di-mafia-ci-03-05-2020-322807>.



televisivo, arrivando a far dimettere l'allora direttore del DAP. Infine, Giletti ha ricevuto le minacce del boss palermitano Graviano³⁴, finendo per ottenere una scorta.

La vicenda appena descritta, suscita ulteriori riflessioni in merito al rapporto tra tutela dei diritti nel sistema penale e antimafia. Innanzitutto, sembra ribadire la validità dell'assunto durkheimiano in merito alla pena che è 'buona' perché protegge la società. Ovviamente la protezione fornita dalla pena è del tutto surrettizia, in quanto è lungi dall'essere dimostrata la correlazione tra la reclusione al 41-*bis* di 1800 persone, molte dei quali per reati relativi alla criminalità organizzata, e la sua efficacia nel contrasto di queste ultime. Si tratta piuttosto di un istituto a forte valenza simbolica, della cui esistenza l'opinione pubblica si sente rassicurata perché garantirebbe una certa durezza di trattamento nei confronti dei detenuti che lo subiscono. Il 41-*bis* è così diventato un dogma, che non può essere messo in discussione, anche a costo di contraddire i principi dello stato di diritto e smentire la realtà. Per esempio, Giletti, afferma che il DAP dispone di strutture adeguate per curare i detenuti all'interno degli istituti di pena, quando invece da anni l'associazionismo evidenzia la carenza cronica di risorse trattamentali all'interno delle strutture detentive³⁵. Inoltre, l'imprenditoria morale antimafiosa, fa leva sul paradigma della vittima³⁶, ovvero sull'esistenza di una presunta simbiosi tra regimi penitenziari, in particolare quelli duri, e tutela delle vittime. A questa impostazione si può obiettare che le vittime vengono tutelate attraverso la possibilità di costituirsi parte civile, e non per mezzo della amministrazione della giustizia da parte dello Stato, che riguarda semmai tutta la collettività piuttosto che singoli individui. Proprio per questo motivo, si rischierebbe di contraddire il principio di uguaglianza se si affermasse che alcune vittime vanno tutelate più di altre, in relazione ai reati subiti, privilegiando la loro sofferenza rispetto al vissuto delle vittime (o dei loro familiari) di reati che non hanno a che fare con la criminalità organizzata.

³⁴ Cfr. Il Fatto Quotidiano, 8 agosto 2020, consultabile al sito: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/10/mas-simo-giletti-sotto-scorta-dopo-le-minacce-del-boss-filippo-graviano-dal-carcere/5895486/>.

³⁵ Cfr. 15° Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, consultabile al sito: <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.

³⁶ J. Simon (2006) *Il governo della paura*, Milano, Il Saggiatore.



Come dimostra il caso dei reati connessi alla violenza politica, l'universo di chi ha subito dei reati si configura come un arcipelago frastagliato, all'interno del quale maturano posizioni diverse: assolutizzare, a discapito dei principi dello Stato di diritto, l'equivalenza tra impostazione punitiva e tutela delle vittime appare dunque solo uno strumento retorico populista.

La campagna contro le scarcerazioni in tempo di COVID, che sarebbero state strumentalizzate dalle mafie, ha reso plasticamente i problemi generati dalle crociate a favore del 41-bis. Le rivolte all'interno delle carceri di Modena e Santa Maria Capua Vetere³⁷, avvenute nella primavera del 2020, testimoniano l'esistenza di un malessere diffuso presso la popolazione detenuta, catalizzato dalla paura, che non aveva certo bisogno della strumentalizzazione mafiosa. Il carcere, il 41-bis, per quanto possano rassicurare l'opinione pubblica e legittimare la retorica di alcuni imprenditori morali, sono luoghi e strumenti di esclusione, marginalità e vessazione. Anche in questo caso, sia Giletti che gli imprenditori morali anti-mafiosi che orbitano attorno a questa impostazione, mostrano di ignorare le dinamiche che regolano il funzionamento dell'universo carcerario. All'interno delle istituzioni totali³⁸, si creano relazioni di conoscenza, di solidarietà, sia strumentali che valoriali, votate sia alla sopravvivenza nella quotidianità, sia al raggiungimento di scopi specifici, oltre che di tipo affettivo e valoriale. Nel caso delle scarcerazioni, in un contesto dalle difficili condizioni di vita come quello carcerario, ulteriormente deteriorato dallo scoppio della pandemia, la condivisione dell'obiettivo tra detenuti rientra agevolmente nel ventaglio delle aspettative.

Un'altra riflessione va sviluppata in merito alla formazione dell'imprenditoria morale in relazione alla questione mafiosa. Howard Becker³⁹ riconosceva agli imprenditori morali un certo grado di spirito riformatore e una forte spinta moralizzatrice, a partire dalla quale attiravano l'attenzione del pubblico su temi che non godevano di particolare attenzione. Nel

³⁷ Cfr. L'Espresso, 29 settembre 2021, consultabile al sito: https://espresso.repubblica.it/inchieste/2021/09/29/news/carcere_modena_tortura_pestaggi_omissioni-319698782/; Radio Onda d'urto, 16 dicembre 2021, consultabile al sito: <https://www.radiondadurto.org/2021/12/16/carcere-al-via-il-processo-per-i-fatti-di-santa-maria-capua-vetere-108-tra-agenti-e-dirigenti-indagati-per-tortura-e-violenza/>.

³⁸ E. Goffmann (1971) *Asylums*, Torino, Einaudi.

³⁹ H. Becker (1963), cit.



caso della mafia, il rapporto si è rovesciato: Giletti, come altri personaggi pubblici attivi in questo contesto, attingono a un tema collaudato, inflazionato, come l'anti-mafia, allo scopo di acquisire una rendita di posizione. Laddove i temi dei cosiddetti imprenditori morali periodicamente sollevano tematiche diffuse a livello del pubblico e ne inspessiscono gli aspetti relativi al panico morale, costruendo una nuova emergenza, la questione delle mafie, come quella del securitarismo, costituisce un tema già sviscerato e sviluppato da almeno trenta anni. Si connota come un repertorio da cui tutti gli attori in cerca di rendita di posizione pubblica, siano politici, intellettuali, presentatori televisivi, possono trarre spunto, declinando gli stessi contenuti (vale a dire l'emergenza) e proponendo le stesse soluzioni (populismo penale). Allo stesso tempo, appare singolare la reazione della sfera politica, col Ministro della Giustizia pronto a recepire acriticamente un'istanza sollevata da un presentatore televisivo arrivando alla rimozione di un suo diretto subordinato, adottando quindi una prassi del tutto nuova: non è mai successo nella storia repubblicana, che un dirigente pubblico fosse rimosso non per inadempienze professionali, bensì su richiesta di un presentatore televisivo.

La tracimazione del sensazionalismo mediatico all'interno della sfera decisionale ha portato, in sfregio sia alle procedure che alla legislazione penale esistente, alla revoca delle scarcerazioni. Questa vicenda rivela un aspetto paradigmatico della società italiana contemporanea: il mancato superamento della crisi di legittimità innescata da Tangentopoli, combinandosi con le crisi economiche del 2001 e del 2008 e con la pandemia del 2020, si traduce nella costante costruzione di quella 'comunità di complici' di cui parla Zygmunt Bauman⁴⁰. Si cerca di fare da contrappeso alle spinte centrifughe compattandosi attorno a un capro espiatorio, sul quale proiettare tutte le ansie e inquietudini che attraversano il corpo sociale. La penalità, nel caso italiano declinata attraverso l'utilizzo della categoria dell'emergenza, rappresenta lo strumento principe per superare questa anomia durkheimiana, per la sua potenzialità di tracciare e ribadire i confini. Da notare come in questo processo la criminalità organizzata rappresenti il mezzo, non il fine vero e proprio, che è rappresentato dall'esistenza e dall'implementazione di misure protettive. La politica accetta di svolgere un

⁴⁰ Z. Bauman (2006) *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli.



ruolo passivo, limitandosi a fare da cassa di risonanza dei clamori mediatici, testimoniando lo svuotamento della rappresentanza, il deperimento del tessuto associativo, la crescita ipertrofica del ruolo dei media nella formazione dell'opinione pubblica che l'Italia ha registrato almeno nell'ultimo trentennio. Non è casuale che il Guardasigilli appartenesse a una formazione politica creata da un comico televisivo, che ha fatto della legalità, intesa in senso punitivo, la propria bandiera, e che fa della legittimazione popolare a mezzo di piattaforme plebiscitarie (la piattaforma Rousseau) il proprio marchio.

La ricerca di consenso politico da parte del Guardasigilli si combina con l'obiettivo di aumentare l'audience da parte di Massimo Giletti, attingendo al bagaglio delle retoriche antimafia e dell'uso ipertrofico della penalità come parte consistente della narrazione securitaria che egemonizza da anni il dibattito pubblico. Ne consegue il deterioramento ulteriore dell'anti-mafia, da discorso collettivo con potenzialità emancipatorie a retorica strumentale nelle mani di un'imprenditoria morale povera di contenuti. La tabella 1 illustra il ribaltamento di prospettiva del punto di vista dell'imprenditoria morale: se quella tradizionale fa leva su questioni ideologico-morali diffuse a livello sociale, per cercare di influenzare la sfera decisionale attraverso i media, nel caso delle scarcerazioni facili troviamo degli attori mediatici che agiscono in modo strumentale direttamente sulla sfera politica, facendo leva sull'*humus* securitario che pervade l'opinione pubblica italiana. L'argomento della scorta, che vede Giletti in pericolo di vita per via del suo presunto impegno civile, rischia di rivelarsi, all'interno di questo schema, priva di solidità. In un contesto caratterizzato dalla centralità della ribalta mediatica, i mafiosi appaiono avere recepito appieno le regole dello *star system*, cosicché la costruzione della reputazione a livello mediatico rappresenta, anche per loro, una risorsa da utilizzare a proprio vantaggio, sia all'interno delle cerchie criminali di riferimento che verso l'esterno. Una minaccia, che poi è un commento – “Giletti ci sta scassando la m*****”⁴¹ –, nei confronti di un personaggio popolare, probabilmente è ispirato più dal tentativo di guadagnare la ribalta mediatica per recuperare terreno perduto stando in galera che di mettere in atto delle ritorsioni di qualche tipo. Quello che è rilevante, in ogni caso, è che la questione del differimento della pena in seguito alla pandemia, in particolare dei

⁴¹ Cfr. Il Fatto Quotidiano, 10 agosto 2020, consultabile al sito: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/10/massimo-giletti-sotto-scorta-dopo-le-minacce-del-boss-filippo-graviano-dal-carcere/5895486/>.



detenuti in regime di 41-bis, abbia cessato di essere una questione di diritto o di politica per trasformarsi in una *kermesse* mediatica a vantaggio di attori in cerca di una rendita di posizione. Lo sviluppo della vicenda deve fare riflettere, sia sulla situazione dei diritti in Italia, ormai sempre più considerati come un orpello da subordinare alle esigenze politico-mediatiche del momento, sia dell'anti-mafia, nel corso degli anni trasformata in un mero esercizio di retorica giustizialista al quale possono attingere tutti gli attori in cerca di legittimazione pubblica.

	IMPRENDITORIA MORALE TRADIZIONALE	IMPRENDITORIA MORALE ATTUALE
SOCIETÀ	Ideologia/morale	Panico morale
MEDIA	Diffusione	Ricerca di audience
POLITICA	Decisione	Ricezione passiva

Tabella 1 - Le trasformazioni dell'imprenditoria morale

6. Conclusioni

In questo lavoro si è provato ad analizzare il discorso antimafia e le politiche che ne conseguono alla luce della categoria dell'emergenza. In particolare, abbiamo visto come le emergenze prendano piede dalla rimozione della necessità di affrontare problemi sociali rilevanti. All'analisi approfondita delle sfumature e delle complessità, al tentativo di approntare soluzioni che scardinino la portata reale dei problemi, si preferisce puntare sull'emergenza, che, in quanto categoria focalizzata sulla gravità più che sul problema stesso, ne rimuove la soluzione, delegandola a misure di natura repressiva, che non fanno altro che generare, a medio termine, altri tipi di emergenza.

Questo carattere ciclico dell'emergenza, dipende dal tipo di rapporti di forza, sia economici che politici, sussistenti in determinati contesti temporali. Nel caso della mafia, si è fatta strada sul palcoscenico delle emergenze quando, il vuoto emergenziale prodottosi alla



fine degli anni settanta, combinato con il clamore che la violenza di Cosa Nostra contro esponenti dello Stato suscitò a livello di opinione pubblica, suscitò una reazione a più livelli, che costrinse il governo centrale ad intervenire. Le protezioni politiche ed economiche di cui godeva Cosa Nostra, tuttavia, rallentarono la crescita dell'emergenza mafiosa, che si compì pienamente solo con la caduta del muro di Berlino, e con la conseguente crisi di legittimità che investì l'Italia nei primi anni novanta.

L'emergenza anti-mafiosa, saldatasi con quella anti-corruzione e col securitarismo, ha riempito il vuoto politico creatosi in seguito al collasso della cosiddetta Prima Repubblica. Nell'agenda politica, la lotta alla criminalità, articolata in mafie, corruzione, crimini di strada (di solito attribuiti dal senso comune ai migranti) ha sostituito l'elaborazione di politiche articolate, che riguardino gli assetti economici e sociali. Nella strutturazione di questo approccio politico, i *mass media* hanno giocato un ruolo fondamentale. Innanzitutto, la criminalità organizzata è diventata un prodotto mediatico di successo, da commercializzare al cinema, in televisione, in edicola, in libreria, in accademia. In secondo luogo, attorno alla criminalità organizzata, si è creato un ventaglio di professionalità diffuse, che svolge un ruolo decisivo nell'agenda politica, ed ostacola lo sviluppo di un discorso critico. Si ritiene invece necessario stimolare nuove strategie di contrasto alla criminalità organizzata e uscire dalla logica binaria e repressiva dell'emergenza, Specialmente se si vuole uscire dalla morsa del populismo penale.

Infine, i mutamenti di paradigmi economici e sociali seguiti alla globalizzazione hanno interessato anche le organizzazioni criminali. Non è casuale che alcuni autori cerchino di cogliere i mutamenti della criminalità organizzata nelle cosiddette aree non tradizionali⁴². In particolare, ricerche e inchieste mostrano come gli esponenti mafiosi che si radicano al nord non seguono tutti la stessa modalità, ma cercano di adattarsi al contesto di arrivo. Inoltre, negli intrecci che hanno luogo tra le organizzazioni criminali e gli attori locali, questi ultimi, spesso incensurati, risultano esiziali affinché si creino delle cointeressenze. Professionisti, imprenditori, politici locali, mostrano di accogliere favorevolmente la possibilità di una partnership con esponenti della criminalità organizzata, per varie ragioni:

⁴² R. Sciarone (2001) *Mafie nostre, mafie loro*, Roma, Donzelli.



vantaggi competitivi, bisogno di capitali, sostegno elettorale, sostegno in periodi di crisi. Queste relazioni non sempre si connotano per la loro organicità o per la lunga durata, non soltanto per l'efficacia delle azioni repressive, ma anche per la volatilità degli investimenti e delle iniziative imprenditoriali portate avanti dalle organizzazioni criminali. Dall'altro lato, imprenditori e professionisti, spesso sono interessati principalmente all'esistenza di partner e capitali che alla provenienza. Per questo motivo bisognerebbe riconsiderare la categoria del concorso esterno in associazione mafiosa, nel senso che la durata, la gravità, la tipologia delle relazioni tra economie sporche e lecite si caratterizza per una diversa gradualità. Inoltre, le relazioni tra le due sfere sono fluide, sovrapposte, sicuramente complementari, in quanto non esistono due economie.

La criminalità organizzata, il suo rapporto con politica ed economia, rappresenta un oggetto di studio fluido, in trasformazione, che non può essere ridotta a delle categorie binarie e semplificatorie. Al contrario, è necessario studiare questi fenomeni in profondità, specialmente in relazione alle misure repressive da intraprendere, in quanto queste spesso comportano di mettere a rischio le garanzie all'interno del sistema penale.

